

Legge regionale 24 marzo 1981 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/07/1986

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali" e 23 giugno 1980, n. 14 "Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali".

Art. 1

L' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50: << Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali >> è sostituito dal seguente:

<<Ha parimenti titolo all' iscrizione nei predetti ruoli il personale di ruolo di cui al terzo comma dell' articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ne faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno 1981. >>.

Dopo tale comma è aggiunto il seguente:

<<Può inoltre essere iscritto, con le modalità di cui al precedente comma, nei ruoli nominativi regionali il personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso gli Enti di cui alla predetta lettera C) - con esclusione di quello addetto ai servizi socio - assistenziali - da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché di ruolo alla data di cui al precedente primo comma presso uno degli Enti facenti parte del Consorzio interessato, e ancorché ivi non addetto ai servizi sanitari. >>.